

Circolare n° 12 del 09/09/2020 – DECRETO AGOSTO E CONVERSIONE DECRETO RILANCIO

Gentili Clienti,

con la presente Circolare esaminiamo i principali provvedimenti contenuti nel D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) e le novità apportate al “D.L. Rilancio” in sede di conversione in Legge.

NOVITA' FISCALI DEL DECRETO AGOSTO, D.L. 104/2020	ART.
1. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	9
2. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi	12
3. Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo di ultima istanza	13
4. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali	14
5. Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby-sitter e lavoratori domestici	21
6. Fondo per la filiera della ristorazione	58
7. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	59
8. Super bonus 110% - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali	63
9. Fondo di garanzia PMI	64
10. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	71
11. Misure urgenti per il settore turistico	77
12. Esenzione dall'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo	78
13. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale	79
14. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di società ed associazioni sportive	81
15. Credito d'imposta investimenti pubblicitari – Incremento limite di spesa	96
16. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi	97
17. Proroga secondo acconto soggetti ISA	98
18. Proroga riscossione coattiva	99
19. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	110
20. Erogazioni liberali in natura ai dipendenti – Incremento del limite di esclusione da tassazione	112

NOVITA' FISCALI DEL DECRETO RILANCIO DOPO LA CONVERSIONE, L. 77/2020	ART.
21. Promozione del sistema delle società benefit	38 <i>ter</i>
22. Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio	38 <i>quater</i>
23. Contributi per l'acquisto di autovetture	44
24. Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi	44 <i>bis</i>
25. Obbligo nomina organo di controllo/revisore	51 <i>bis</i>
26. Trattamento IVA cessione beni contenimento COVID-19	124

1. INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

Sono istituite nuove indennità in favore di specifiche categorie di lavoratori sottoindicate. In particolare, viene riconosciuta un'indennità omnicomprensiva di euro 1.000 alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non siano titolari di pensione, di altro rapporto di lavoro dipendente o NASpl;
- lavoratori stagionali non operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 avendo svolto, nel medesimo periodo, almeno trenta giornate lavorative;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto di essere alla data del 14 agosto 2020;

Tale indennità è riconosciuta, se rispettate specifiche condizioni, anche ai lavoratori intermittenti, agli incaricati delle vendite a domicilio, ai lavoratori dello spettacolo e ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

È riconosciuta, per il mese di giugno 2020, un'indennità di euro 600 a favore dei lavoratori sportivi impegnati con rapporti di collaborazione, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, che a causa dell'emergenza epidemiologica abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è corrisposta dalla società Sport & Salute S.p.a., previa domanda. L'indennità verrà corrisposta automaticamente ai soggetti beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio della medesima indennità.

3. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDENNITÀ A VALERE SUL FONDO DI ULTIMA ISTANZA

È riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un'indennità, per il mese di maggio 2020, pari ad 1.000 euro. Trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 29 maggio 2020, illustrate nella [Comunicazione di Studio n. 8 del 31 marzo 2020](#). Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di aprile, l'indennità di maggio è erogata automaticamente dall'ente di previdenza obbligatoria.

4. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI

Viene confermato il divieto di licenziamento del personale per motivi economici. In particolare, i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale o dell'esonero dal versamento dei contributi, viene preclusa la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo e recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

5. RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER BONUS BABY SITTER E LAVORATORI DOMESTICI

Viene incrementato ad euro 236,6 milioni lo stanziamento per finanziare il c.d. bonus *baby-sitter*.

6. FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

È stato introdotto un contributo a fondo perduto rivolto alle imprese in attività al 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale). Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020** sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza secondo modalità fissate tramite decreto di prossima emanazione.

Il contributo verrà erogato in due tranches; la prima tranche è erogata mediante il pagamento in anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che dovrà essere effettuato con modalità tracciabile.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

È stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle "zone A" o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato elevate presenze turistiche: Venezia, Pisa, Urbino, Bergamo, Verbania, Roma, Bologna, Lucca, Firenze, Como, La Spezia, Matera, Rimini, Verona, Ravenna, Padova, Siena, Milano, Bolzano, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020** di suddette attività sia inferiore di 2/3 dell'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2019**. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale variabile alla differenza tra il fatturato ed i corrispettivi del mese di giugno 2020 e il fatturato ed i corrispettivi del mese di giugno 2019. Il contributo spetta nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori ad euro 400.000;
- 10% per i soggetti con ricavi e compensi superiori ad euro 400.000 e fino ad 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi e compensi superiori ad un 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto agli aventi diritto in misura non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno avviato l'attività nelle zone A dei suddetti Comuni a partire dal 1° luglio 2019. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto non può essere superiore ad euro 150.000.

Per richiedere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra. Le modalità operative per la presentazione di questa istanza verranno definite prossimamente.

Questo contributo non è cumulabile con il contributo a favore della filiera della ristorazione di cui al punto precedente.

8. SUPER BONUS 110% - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

È stabilito che le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di interventi per i quali spetta il superbonus del 110% (per interventi di efficientamento energetico e antisismico degli edifici) sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che **rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio**.

9. FONDO DI GARANZIA PMI

Sono stanziati ulteriori 3.100 milioni di euro per il 2023, 2.635 milioni di euro per il 2024 e 1.600 milioni di euro per il 2025, a favore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che contestualmente viene **esteso a tutti gli enti non commerciali**, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'attività.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

Le semplificazioni previste dal Decreto Cura Italia in tema di assemblee societarie continuano ad applicarsi alle assemblee delle S.p.a., delle S.a.p.a., delle S.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici **convocate entro il 15 ottobre 2020**.

11. MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO

Sono state ricomprese anche le strutture termali tra i soggetti beneficiari del **credito d'imposta sui canoni di locazione** di immobili ad uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del decreto "Rilancio".

Inoltre, tale credito, è stato esteso anche con riferimento al mese di **giugno**, oltre ai mesi precedentemente previsti (marzo, aprile e maggio). Esclusivamente per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, è esteso anche per il mese di **luglio**.

Restano invariate le condizioni per accedere al credito d'imposta previste dalla precedente norma (si veda la [Circolare di Studio n. 9 del 27 maggio 2020](#)).

12. ESENZIONE DALL'IMU PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

La seconda rata dell'IMU **non è dovuta** per:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), e relative pertinenze;
- gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali tipologie di immobili, l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

13. ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto, nella misura del 65%, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e spetta anche a:

- strutture che svolgono attività agrituristica;
- stabilimenti termali;
- strutture ricettive all'aria aperta.

14. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI A FAVORE DI SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per l'anno 2020 è stato introdotto un credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, a favore di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, e rivolto a leghe e società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d'imposta 2019), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;

L'attuazione della norma è rimandata ad un decreto di prossima emanazione.

15. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI – INCREMENTO LIMITE DI SPESA

Sono incrementati i fondi stanziati per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari relativo al 2020 (già trattati in più occasioni nelle precedenti Circolari).

16. ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e le ritenute non operate, a seguito dei Decreti emanati nel periodo di emergenza (DL Cura Italia, Liquidità e Rilancio). Tali versamenti possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le seguenti modalità:

- 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediate rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo;

- restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

17. PROROGA SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA

Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

18. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Viene differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, pertanto:

- sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020;
- è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
- sono sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti.
- resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio".

19. RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 può avere solo effetti civilistici e contabili, oppure, per ottenere il riconoscimento fiscale, è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

20. EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI – INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, è previsto il raddoppio dell'importo di beni e servizi ceduti dall'azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali considerati non imponibili IRPEF (ex. Art. 51 c.3 TUIR).

Tale limite è elevato da 258,23 a 516,46 euro.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

21. PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE SOCIETÀ BENEFIT

Al fine di sostenere il sistema delle società *benefit* nell'intero territorio nazionale è stato previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit***, sostenuti dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite delle risorse previste, pari a 7 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

22. DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Con riferimento al tema della verifica della continuità aziendale, è stato previsto che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, le valutazioni sono effettuate non tenendo conto dei fatti successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

Inoltre, è stato previsto che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, le valutazioni delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio precedente.

23. CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE

Sono stati previsti nuovi contributi a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.

24. CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

È riconosciuto un contributo sul prezzo d'acquisto (dal 30% al 40%, con un massimo di 3.000/4.000 euro) a favore dei soggetti che nel 2020 acquistano ed immatricolano in Italia un veicolo elettrico/ibrido nuovo.

25. OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE

È stato modificato il Codice della Crisi d'impresa, prevedendo che l'obbligo di nomina dell'organo di revisione/controllo per le società a responsabilità limitata e le cooperative entra in vigore a partire dalla **data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo al 2021, anziché relativo al 2019.**

26. TRATTAMENTO IVA CESSIONE BENI CONTENIMENTO COVID-19

È prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni:

“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

È previsto inoltre, per contenere l'emergenza COVID, che le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti IVA con diritto alla detrazione.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it